DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TERMINI LEGISLATIVI

Art. 15

Proroga di termini in materia di contrasto della povertà educativa

Proroga di termini in materia di contrasto alla poverta' educativa All'articolo 105 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 3-bis, e' sostituito dal seguente: «3-bis. Le risorse non utilizzate di cui al comma 1, lettera b), iscritte sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite di 15 milioni di euro, possono essere spese fino al 31 dicembre 2022.». Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Versione in vigore dal 31 dicembre 2021, non più in vigore dal 1 marzo 2022 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi
Estremi	Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-termini-legislativi-2021/art-15-proroga-di-termini-in-materia-di-contrasto-della-poverta-educativa/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it